Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 225 del 18 settembre 1959

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 18 settembre 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848 184 841-737 866 144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso per esami a trecentoventi posti di vice segretario (ruolo amministrativo - grado 7°)

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a trecentoventi posti di vice segretario (ruolo amministrativo - grado 7°) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il 20 % dei posti messi a concorso è riservato al personale temporaneo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ove peraltro tali posti non risultassero conferibili al personale medesimo, saranno coperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'Istituto secondo l'ordine della graduatoria di merito dei concorrenti.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in economia e commercio;

B) età non superiore a 30 anni.

Detto limite di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati, nonchè di un ulteriore anno per ogni figlio vivente;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, civili o militari, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Le elevazioni di cui ai punti 1) e 2), sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 4) e 5) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1) e 2).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che abbiano già rapporto d'impiego con l'Istituto;

C) cittadinanza italiana;

D) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

E) buona condotta morale e civile;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) sana e robusta costituzione fisica.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 28 luglio 1959 data della deliberazione consiliare con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art 9.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà pervenire alla sede centrale dell'I.N.A.M. in Roma, a mezzo raccomandata,

entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo del servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una prova orale.

Le tre prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto privato (civile e commerciale);

b) diritto pubblico (costituzionale e amministrativo);

c) assicurazioni sociali con particolare riguardo all'assicurazione di malattia.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) diritto del lavoro;

b) nozioni di economia politica;

c) nozioni di statistica.

Gli argomenti sui quali verteranno le prove scritte e quelli che formeranno oggetto della prova orale sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nella prova orale avranno riportato meno di sette decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane,

nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69 *ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio del l'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera e);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da lire 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per un comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

Nella formazione delle graduatorie saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:

A) titolo di studio originale posseduto o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 200.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, da cui risulti che il concorrente, alla data di cui al precedente art. 2, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*), del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7, sempreché non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) documenti militari:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno sottoposti a un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale essi non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, essi possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso con la loro assegnazione al grado 7°.

Ai vincitori del concorso sarà attribuito, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente al grado 7° del ruolo amministrativo. Nel corso del periodo di prova sarà loro corrisposto un assegno mensile pari agli 8/10 del predetto trattamento.

Art. 11.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, nel termine stabilito non assumano servizio presso la sede loro assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il presidente: COPPINI

ALLEGATO 1

Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale. — *Via Lucania n. 29* - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . (prov di . . . .) il . . . . . . (1) e residente in . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di vice segretario di cui al bando pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 225 del 18 settembre 1959

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana,

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2),

c) di essere immune da condanne e precedenti penali (3),

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . presso . .

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .

f) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo: . . . .

. . . . (4)
(firma)

Luogo e data: . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 28 luglio 1959, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano riportato condanne penali dovranno menzionarle.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. — *Diritto privato* (civile e commerciale):

nozioni generali sui principi istituzionali, diritto soggettivo e diritto oggettivo, fonti del diritto, acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti, persona fisica e persona giuridica, personalità, capacità di agire e capacità naturale;

il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico; il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni, la volontà negoziale e la rappresentanza, i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale, l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico, invalidità ed inefficacia,

diritto delle persone, diritto di famiglia, diritti reali e diritti reali di godimento la proprietà, l'usufrutto, l'uso, la abitazione, le servitù prediali, superficie ed enfiteusi, comunione e condominio,

diritto delle obbligazioni. concetto, elementi e specie; fonti della obbligazione, modificazioni ed estinzione: il contratto in generale; i contratti di compravendita, di locazione, di appalto, di assicurazione, responsabilità da fatto illecito, le obbligazioni da negozi unilaterali,

nozioni generali di impresa e di società,

la tutela giurisdizionale dei diritti e la prova dei fatti giuridici

2 — *Diritto pubblico* (costituzionale ed amministrativo):

a) *Diritto costituzionale*:

nozioni generali sui principi istituzionali; lo Stato, il territorio, il popolo. i diritti civili e politici, la sovranità, le varie forme di Stato, rapporti tra Stato, Chiesa cattolica e culti ammessi,

poteri e organi dello Stato, il potere legislativo, il Parlamento: costituzione e funzioni, il potere esecutivo o di Governo, la funzione legislativa, regolamentare e amministrativa del Governo, il potere giurisdizionale;

b) *Diritto amministrativo*:

concetto, carattere e fonti del diritto amministrativo, l'amministrazione in senso oggettivo e soggettivo, teoria generale dell'atto amministrativo: nozione, elementi, formazione esecutorietà, esecutività, soggetti attivi e passivi, vizi dell'atto amministrativo: loro effetti e rimedi,

la responsabilità nel diritto amministrativo,

i mezzi di impugnativa in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato,

giustizia amministrativa; diritti e interessi, giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa criteri discretivi, il principio del solve et repete, il procedimento nel giudizio amministrativo e le giurisdizioni amministrative speciali, conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione,

il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, costituzione, svolgimento ed estinzione

3 — *Assicurazioni sociali con particolare riguardo alla assicurazione di malattia*:

a) La legislazione sociale in generale: fonti, interpretazione ed efficacia.

I soggetti dell'assicurazione sociale, (lo Stato, gli enti ausiliari, gli enti sindacali, i datori di lavoro ed i lavoratori, i soggetti internazionali)

La disciplina amministrativa del lavoro in generale, limitazioni alla formazione ed allo svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro.

La sicurezza sociale in generale; l'assicurazione sociale in generale, l'assicurazione contro: gli infortuni e le malattie professionali, l'invalidità e vecchiaia, la t b c e la disoccupazione Assegni familiari e forme integrative e complementari della previdenza sociale.

L'attuazione della legislazione sociale: vigilanza, responsabilità e tutela giuridica.

b) La sicurezza sociale, con speciale riferimento alla I.N.A.M. ed in particolare:

1) ordinamenti particolari ed ordinamento generale di tutela contro le malattie;

2) evoluzione storica della tutela contro le malattie;

3) rapporto giuridico di assicurazione contro le malattie;

4) ente gestore: struttura, natura, funzioni, soggetti protetti, soggetti obbligati, evento protetto;

5) prestazioni: loro natura, contenuto, disciplina, conseguimento, godimento;

6) contributi: loro natura e disciplina. Inadempimento contributivo;

7) controversie: nozioni, giurisdizione e competenze: principali norme procedurali. Esenzione e recupero giudiziale di contributi.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che su quelli sopra indicati, sui *seguenti altri argomenti*:

A) *Diritto del lavoro*:

Concetto, carattere, fonti del diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro in generale: soggetti, oggetto, causa. La formazione del rapporto di lavoro: il lavoratore e l'impresa, la durata del rapporto, il periodo di prova, l'apprendistato. Obbligazioni del datore di lavoro e dei prestatore d'opera. Estinzione del rapporto di lavoro e nozioni sommarie sulla tutela dei diritti delle parti.

B) *Nozioni di economia politica*:

Principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche. L'equilibrio economico generale nelle sue origini e nei suoi più recenti sviluppi.

La produzione ed i fattori della produzione. Il costo di produzione. Le imprese e le aziende. I sindacati: tipi e funzioni. La produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio. La cooperazione. La statizzazione. La municipalizzazione. La distribuzione della ricchezza. Proprietà e reddito. Il profitto e gli imprenditori. La rendita. L'interesse. Il lavoro. Il salario. Domanda ed offerta di lavoro. Le assicurazioni. Divisione del lavoro sociale e legge di popolazione. Le crisi economiche.

Nozioni sommarie: la circolazione della ricchezza; la moneta: sue funzioni e distinzioni; i sistemi monetari; la convertibilità, il corso legale, il corso forzoso; le leggi che regolano il valore della moneta; la teoria quantitativa; la velocità di circolazione.

Nozioni sommarie sul credito e suo meccanismo, forma e distinzioni.

Brevi cenni sulle banche; le operazioni di banca, attive e passive; l'organizzazione bancaria.

C) *Nozioni di statistica*:

Statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche.

(4797)

Concorso per esami a duecentoventi posti di ausiliario sanitario di 3ª classe (ruolo d'ordine sanitario - grado 9°)

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a duecentoventi posti di ausiliario sanitario di 3ª classe (grado 9°) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

Le concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente;

B) diploma di infermiera professionale di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

C) età non superiore a 30 anni.

Detto limite è elevato:

1) di due anni per le concorrenti coniugate nonchè di un ulteriore anno per ogni figlio vivente;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengono ad una delle categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti;

b) per le profughe dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

c) per le profughe dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

d) per le profughe dai territori esteri;

e) per le profughe da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per le decorate di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare;

b) per i capi di famiglie numerose di cui allo art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni:

a) per le mutilate ed invalide di guerra, per le mutilate ed invalide della lotta di liberazione, per le mutilate ed invalide civili per fatti di guerra, per le mutilate ed invalide per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per le mutilate ed invalide di servizio, per le mutilate ed invalide in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per le mutilate ed invalide in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per le mutilate ed invalide per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; nonchè per le profughe dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste;

b) per coloro che siano state licenziate dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Le elevazioni di cui ai punti 1) e 2), sono cumulabili tra loro e con quelle indicate al punto 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 4) e 5) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1) e 2).

Per le concorrenti già colpite dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi delle concorrenti che abbiano già rapporto d'impiego con l'Istituto.

D) cittadinanza italiana;

E) buona condotta morale e civile;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) sana e robusta costituzione fisica.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dalle concorrenti al 28 luglio 1959 data della deliberazione consiliare con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dalle concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà pervenire alla sede centrale dell'I.N.A.M. in Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, le concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (le concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il titolo di studo e l'anzianità di attività professionale;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta amnistia, indulto, condono giudiziale o riabilitazione;

h) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

i) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per le concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale alle cui dipendenze esse prestano servizio.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Le candidate ammesse al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova orale e in una prova pratica.

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati;

2) elementi di igiene.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) concetti generali sulle assicurazioni sociali;

b) elementi di statistica demografica e sanitaria.

La prova pratica comprenderà esperimenti di tecnica assistenziale.

Gli argomenti fra i quali sarà assegnato il tema di ciascuna delle prove scritte e gli argomenti che formeranno oggetto della prova orale e di quella pratica sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale e a quella pratica saranno ammesse soltanto le candidate che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte.

Saranno escluse dalla graduatoria di merito le candidate che nella prova orale o in quella pratica avranno riportato meno di sette decimi.

Art. 7.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale e la prova pratica dovranno far pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) le candidate combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100;

b) le partigiane combattenti produranno il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso della relativa qualifica, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

c) le candidate reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessata ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) le mutilate od invalide di guerra o per la lotta di liberazione e le appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) le mutilate ed invalide per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpite ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) le orfane dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le orfane dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana. le orfane dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e le orfane dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le figlie dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Le orfane dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) le figlie dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*): analogamente per le figlie degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) le figlie dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *e*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) le profughe dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelle dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe da territori esteri nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) le candidate decorate di medaglia al valore militare o di croce di guerra, quelle che abbiano riportato ferite di guerra o siano state insignite di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) le candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) le coniugate con o senza prole e le vedove con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascuna candidata, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte, il punto della prova orale e quello della prova pratica.

A parità di votazione complessiva saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

A tal fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:

A) titolo di studio originale posseduto o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200;

B) originale o copia debitamente legalizzata del diploma di Stato di infermiera professionale conseguito a norma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

C) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, da cui risulti che la concorrente, alla data di cui al precedente art. 2, non abbia superato il 30° anno di età.

Le concorrenti le quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 2 lettera *C*) del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7, semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina;

D) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dal l'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che la candidata è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora la candidata sia affetta da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale la candidata medesima concorre

Per le aspiranti invalide di guerra od invalide civili per fatti di guerra ed assimilate od invalide per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che sia idonea all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo le vincitrici del concorso.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

Le vincitrici del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno sottoposte a un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale esse non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, esse possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziate senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo delle vincitrici del concorso con la loro assegnazione al grado 9°.

Alle vincitrici del concorso sarà attribuito, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente al grado 9° del ruolo d'ordine sanitario. Nel corso del periodo di prova sarà loro corrisposto un assegno mensile pari agli 8/10 del predetto trattamento.

Art. 11.

Le vincitrici del concorso le quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, nel termine stabilito non assumano servizio presso la sede loro assegnata saranno dichiarate rinunciatarie al posto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il presidente: COPPINI

ALLEGATO N. 1

Schema della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale. — Via Lucania n 29 - ROMA

La sottoscritta . . . . nata a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . . (1) e residente in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso a posti di ausiliaria sanitaria di terza classe, di cui al bando pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 225 del 18 settembre 1959

A tale fine la sottoscritta dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di essere immune da condanne e precedenti penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore, conseguito il . . . . . presso . . . .;

e) di essere in possesso del diploma di infermiera professionale, conseguito il . . . . presso . . . . . .;

f) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

La sottoscritta dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che la impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione

La sottoscritta chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso le venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo: . . . .

(firma)

. . . . (4)

Luogo e data: . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 28 luglio 1959, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titolari che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritte nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano riportato condanne penali dovranno menzionarle.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per le dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale da cui la concorrente dipende.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DI ESAME

I. PROVE SCRITTE

1. *Nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati*:

l'assistenza agli infermi: concetto generale e storico;

la varie forme di assistenza: domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera;

le organizzazioni moderne dell'assistenza: le cliniche, gli ospedali, le case di cura e gli istituti assistenziali;

l'infermiera professionale nell'organizzazione ambulatoriale dell'INAM compiti, doveri e responsabilità dell'infermiera; la deontologia professionale dell'infermiera: infermiera e medico, infermiera e malato, infermiera e pubblico, infermiera e collettività, infermiera e assistenza religiosa;

la malattia nel suo concetto generale: che cosa è e come sorge, come si evolve e guarisce; fattori determinanti; fattori predisponenti, organici, fisici, ambientali e sociali;

i segni generali denunciatori della malattia; i sintomi subiettivi ed obiettivi;

la guarigione delle malattie.

2. *Elementi di igiene*:

igiene della casa e delle abitazioni collettive;

casa e malattie;

requisiti circa l'orientamento, la cubatura, la ventilazione, il riscaldamento, l'illuminazione ed i servizi igienici;

importanza igienica del suolo;

importanza igienica dell'acqua; la potabilità, le possibilità di inquinamento e mezzi pratici di depurazione dell'acqua sospetta e inquinata;

igiene dell'individuo: alimentazione, nozioni elementari dell'alimentazione; alimenti e loro classificazione, valore nutritivo e valore economico, digeribilità dell'alimento, razione alimentare del sano e del malato, difesa degli alimenti dalle mosche;

lavoro fisico e mentale, danni determinati dall'eccessivo lavoro, requisiti degli ambienti di lavoro, necessità di riposo; vestiario e suoi requisiti igienici;

igiene del malato; l'infermiera educatrice di igiene nel popolo;

la sterilizzazione, la sepsi, la disinfezione, l'antisepsi;

raccolta e prelevamento dei campioni delle escrezioni e secrezioni; pulizia e manutenzione delle siringhe e degli aghi;

l'assistenza dei malati infettivi e contagiosi norme generali.

II. PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che su quelli sopra indicati, sui seguenti altri argomenti:

A) *Concetti generali sulle assicurazioni sociali*:

organizzazione e finalità delle varie forme di assicurazione (contro la tubercolosi, l'invalidità e la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali);

l'assicurazione contro le malattie in Italia, con particolare riguardo all'ordinamento ed al sistema assistenziale dell'I. N.A.M.

B) *Elementi di statistica demografica e sanitaria*:

metodi di rilevazione dei dati statistici;

raggruppamento ed esposizione dei dati;

morbosità e mortalità.

III. PROVA PRATICA

Prove di tecnica assistenziale relative a:

principali fasciature;

prima immobilizzazione;

applicazione del laccio emostatico, sue indicazioni e pericoli;

respirazione artificiale;

applicazione di medicamenti esterni;

inalazione e polverizzazione;

somministrazione di ossigeno;

preparazione dello strumentario per la prelevazione del sangue, per la puntura esplorativa; per l'ipodermoclisi, per il salasso;

l'assistenza del malato: per toracentesi, paracentesi, pneumotorace, cateterismo, cistoscopia;

preparazione e tecnica della lavanda vaginale.

(4798)

Concorso per titoli a cento posti di « fattorino » (ruolo del personale subalterno - qualifica di fattorino)

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli a 100 posti di fattorino di ruolo presso l'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie.

Il 20% dei posti messi a concorso è riservato al personale temporaneo in servizo presso l'Istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ove peraltro tali posti non risultassero conferibili al personale medesimo, saranno coperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'Istituto secondo l'ordine della graduatoria di merito dei concorrenti.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) attestato di compimento degli studi elementari superiori (licenza della 5ª classe) o titolo equipollente;

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 30 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati, nonchè di un ulteriore anno per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartegono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del

decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui allo art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, civili o militari, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Le elevazioni di cui ai punti 1) e 2), sono cumulabili tra loro e con quelle indicate al punto 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 4) e 5) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1) e 2).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che abbiano già rapporto d'impiego con l'Istituto;

C) cittadinanza italiana;

D) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

E) buona condotta morale e civile;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) sana e robusta costituzione fisica.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 28 luglio 1959 data della deliberazione consiliare con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 8.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà pervenire alla Sede centrale dell'I.N.A.M. in Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo del Servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

I concorrenti debbono altresì accludere alla domanda:

a) il titolo di studio originale posseduto o copia autentica notarile di esso su carta bollata da L. 200, e un certificato dal quale risulti il voto o la valutazione conseguita in ciascuna materia, ove ciò non sia riportato nel titolo originale;

b) un elenco, da essi sottoscritto e corredato della relativa documentazione, dei titoli di studio superiori a quello di cui alla precedente lettera *a*) eventualmente conseguiti con la rispettiva votazione per ciascuna ma-

teria, dell'abilitazione alla guida di automezzi eventualmente posseduta, nonchè dei servizi prestati presso Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici e comprovati con certificazione originale dell'Amministrazione competente.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 4 fisserà i criteri di valutazione dei titoli dei candidati.

Art. 6.

Entro il termine perentorio di cui al precedente articolo 3, i candidati dovranno far pervenire i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915 18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui allo art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati alla lettera *e*);

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100

dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione relasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente bando, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo lo ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, dal punteggio attribuito ai titoli in base ai criteri di valutazione di cui al precedente art. 5.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:

A) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, da cui risulti che il concorrente, alla data di cui al precedente art. 2, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*), del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dallo art. 6, sempre chè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina;

B) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

C) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

D) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

E) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dallo ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

F) documento militare;

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre tale documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale essi non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, essi possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso con la qualifica di fattorino.

Ai vincitori del concorso sarà attribuito, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per i fattorini di ruolo di nuova assunzione. Nel corso del periodo di prova sarà loro corrisposto un assegno mensile pari agli 8/10 del predetto trattamento.

Art. 10.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, nel termine stabilito non assumano servizio presso la sede loro assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il presidente: COPPINI

Avvertenza. — Il numero dei posti messi a concorso è stato determinato dopo aver detratto, dal complesso dei posti disponibili nel ruolo del personale subalterno, quelli riservati ad assunzioni per chiamata diretta di invalidi di guerra ed assimilati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO

Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie Servizio personale — Via Lucania n. 29 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . . (1) e residente in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di fattorino, di cui al bando pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 225 del 18 settembre 1959.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di essere immune da condanne e precedenti penali (3);

d) di essere in possesso dell'attestato di compimento degli studi elementari superiori (licenza della 5ª classe) conseguito il . . . . . . presso . . . .

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .

f) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo: . . . .

. . . . (4)
(firma)

Luogo e data: . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 28 luglio 1959, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano riportato condanne penali dovranno menzionarle.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipenda.

(4799)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7151178) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.